



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n° 16 - C.F. 80010350280 – tel. 049 8090211 - fax 049 8090200
internet: www.comune.vigonza.pd.it
pec: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net



AREA TECNICA UNITÀ OPERATIVA TRIBUTI

ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO - 2019

L'ACCONTO I.M.U. DEVE ESSERE VERSATO entro il 17/06/2019,
IL SALDO I.M.U. DEVE ESSERE VERSATO entro il 16/12/2019.

IL VERSAMENETO I.M.U. PUÒ ESSERE EFFETTUATO ANCHE IN
UNICA RATA entro il 17/06/2019,

ALIQUOTE E DETRAZIONI:

(delibera di C.C. n° 8 del 27 febbraio 2019)

6,0 ‰	• ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 e A/9 (comprese le eventuali pertinenze [i] , rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7).
10,0 ‰	• AREE FABBRICABILI.
9,6 ‰ [2]	• ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO , nel caso di proprietario con abituale dimora e residenza in abitazione situata NEL COMUNE DI VIGONZA (comprese le eventuali pertinenze [i] , rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7), alle condizioni sotto indicate [ii] .
7,6 ‰ [3]	• ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO , nel caso di proprietario con abituale dimora e residenza in abitazione di proprietà situata FUORI DEL COMUNE DI VIGONZA (comprese le eventuali pertinenze [i] , rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7), alle condizioni sotto indicate [iii] .

7,6‰	• TERRENI AGRICOLI (ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, esenti per legge).
9,8 ‰	• UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE "D" (ad eccezione dei fabbricati strumentali all'attività agricola - categoria catastale "D/10" -, esenti per legge).
10,1‰	• Unità immobiliari (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..) .di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773).
9,6 ‰	• TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI , per esempio: <ul style="list-style-type: none"> ➢ abitazioni non principali e relative pertinenze (ad eccezione di alcune fattispecie, esenti per legge), ➢ unità immobiliari diverse dalle abitazioni (ad eccezione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, esenti per legge).
€ 200,00	• DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE [iv].

Vigonza, 27/03/2019.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC

Dr. Michele Bozza

(firmato digitalmente)

[i] Le pertinenze vanno considerate nella misura massima di n° 1 unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In altre parole se all'interno dell'abitazione esiste già una cantina, un magazzino o simili non può trovare applicazione l'agevolazione per l'unità in categoria C/2, stesse considerazioni valgono nel caso di garage, autorimessa, posto auto o simili e la categoria C/6 nonché per tettoie, portici e simili e la categoria C/7.

Si evidenzia che le unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7, per poter essere legittimamente considerate pertinenza dell'abitazione, debbono avere destinazione urbanistica residenziale e non agricola.

A titolo di esempio: ricovero attrezzi agricoli, fienile (categoria C/2), stalle (categoria C/6), ecc. non possono essere pertinenze di abitazioni. Se dette unità sono strumentali all'attività agricola debbono riportare, nella visura catastale, la relativa dizione di strumentalità. In quest'ultimo caso sono esenti da I.M.U. per legge.

[ii] **CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL'ALIQUOTA DEL 9,6‰ (abitazione concessa in comodato nel caso di proprietario con abituale dimora e residenza in abitazione NEL COMUNE DI VIGONZA), con utilizzo della BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%:**

-
- l'aliquota del 9,6‰ e la base imponibile ridotta del 50% possono essere applicate alle unità immobiliari delle categorie catastali da A/2 ad A/7 ed alle relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7) concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e **risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, **possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i suddetti requisiti. Per periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge e dal vigente regolamento I.U.C.;
 - per ottenere l'agevolazione i possessori dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, l'apposita dichiarazione I.M.U. su modello ministeriale, entro i termini di presentazione previsti dalla normativa (per i comodati concessi nell'anno 2019 entro il 30/06/2020), unitamente a copia del contratto di comodato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare apposita dichiarazione di variazione entro i suddetti termini.

[iii] CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL'ALIQUTA DEL 7,6‰ (abitazione concessa in comodato nel caso di proprietario con abituale dimora e residenza in abitazione FUORI del Comune di Vigonza), con utilizzo della BASE IMPONIBILE INTERA:

- l'aliquota del 7,6‰ e la base imponibile intera possono essere applicate alle unità immobiliari delle categorie catastali da A/2 ad A/7, ed alle relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7), concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia il solo immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre al predetto immobile, **possieda fuori del comune di Vigonza un altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i suddetti requisiti. Per periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge e dal vigente regolamento I.U.C.;
- per ottenere l'agevolazione i possessori dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, l'apposita dichiarazione I.M.U. su modello ministeriale, entro i termini di presentazione previsti dalla normativa (per i comodati concessi nell'anno 2019 entro il 30/06/2020), unitamente a copia del contratto di comodato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare apposita dichiarazione di variazione entro i suddetti termini.

[iv] La detrazione va applicata fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze.